



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa XXXX
XXXXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta in data 15/07/2022 al n. XXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 1/12/2022

PROMOSSA DA

XXXXXX XXXXXX, con l'avv. Niro Fortunato e l'avv. Miceli Walter e l'avv. Ganci Fabio e l'avv. Rinaldi Giovanni

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

RESISTENTE

OGGETTO: "riconoscimento retribuzione professionale docenti"

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente: "Nel merito: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; - Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.489,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. In via istruttoria: come da ricorso".

Per la parte resistente: “Dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito la domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto. Spese rifuse. In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15/07/2022 XXXXXX XXXXX, premesso di essere un'insegnante abilitata per la classe concorsuale A011, ha dedotto di essere stata utilizzata dal Ministero dell'Istruzione in attività di docenza con contratto a tempo determinato dal 25.9.2018 al 10.6.2019 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola, corrisposta unicamente ai docenti di ruolo o ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

La difesa della ricorrente sosteneva, quindi, di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi a tempo indeterminato o che avevano ricoperto supplenze annuali, avendo reso di fatto un sostegno al miglioramento del servizio scolastico non dissimile da quello delle categorie di docenti sopraccitate.

In particolare, la ricorrente lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancita dalla normativa comunitaria (art. 4 Direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 D. Lgs. n. 268/2011).

La ricorrente ha, quindi, chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza di contratto a tempo determinato, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive, quantificate nella somma lorda di € 1.489,12, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Costitutosi in giudizio il Ministero resistente ha, invece, insistito per il rigetto della domanda avversaria, deducendo che la retribuzione professionale docenti costituiva un compenso accessorio riconosciuto unicamente ai docenti che dall'inizio dell'anno svolgevano funzioni propedeutiche alla programmazione, attraverso le quali potevano attuarsi gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa (revisione generale del documento PTOF, piani curriculari e progettuali dei dipartimenti, ecc.) e che, di conseguenza, doveva ritenersi giustificato il differente trattamento dei docenti con supplenze inferiori all'anno.

La causa era istruita solo documentalmente, vertendo su questioni di puro diritto.

Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 01.12.2022.

All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

La ricorrente, come detto e come pacifico, ha svolto una supplenza dal 25.9.2018 al 10.6.2019 e rivendica il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, pacificamente a lei non corrisposta.

L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la "retribuzione professionale docenti", prevedendo al comma 1 che: *"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"* ed aggiungendo, al comma 3, che *"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995"*.

Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).

Trattandosi di emolumento che rientra nelle "condizioni di impiego", trova applicazione la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), *"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"* (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti

a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultati necessaria a tal fine.

Ciò premesso, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea peraltro per la quasi totalità dell'anno scolastico (avendo stipulato un contratto di durata dal 25.9.2018 al 10.6.2019), non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle del lavoratore sostituito.

Sul punto il Ministero si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.

Si ritiene, tuttavia, che tale giustificazione non possa integrare quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.

Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001.

Pertanto, come evidenziato dalla Suprema Corte, si deve ritenere che *“le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro*

tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (cfr. Cass. n. 20015/2018).

Tali principi sono stati di recente ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta *“conforme alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell’art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della “retribuzione professionale docenti” ivi prevista, ha finito per escludere l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all’art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l’apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.*

Deve essere, quindi, accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell’art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato dal 25.9.2018 al 10.6.2019.

Sul punto si evidenzia che il Ministero convenuto non ha contestato la quantificazione operata dalla ricorrente, e, pertanto, lo stesso deve essere condannato a pagare le differenze retributive come in ricorso quantificate, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati anticipatari.

Per la loro quantificazione occorre dare applicazione al DM 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, tenendo conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria eccetto per l'esame della documentazione dimessa dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa XXXXX XXXXX, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- 1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in relazione al servizio prestato dal 25.9.2018 al 10.6.2019 in forza di contratto a tempo determinato stipulato con il Ministero dell'Istruzione;
- 2) condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento in favore della ricorrente XXXXX XXXXX delle conseguenti differenze retributive, pari ad € 1.489,12 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- 3) condanna il Ministero resistente alla integrale rifusione delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 49,00 per esborsi e in € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati anticipatari.

Udine, 1/12/2022

Il Giudice
Dr.ssa XXXXX XXXXX